

Factsheet / 01 gennaio 2026 / SAI

# Scambio automatico di informazioni

## 1 Situazione iniziale

Con la dichiarazione del Liechtenstein del 2009, il Liechtenstein e le sue banche si sono espressamente impegnati ad attuare gli standard globali di trasparenza e scambio di informazioni in materia fiscale sviluppati dall'OCSE e ad intensificare la partecipazione agli sforzi internazionali per combattere il mancato rispetto delle leggi fiscali estere. In una dichiarazione congiunta, numerosi Stati, tra cui tutti i centri finanziari più importanti e il Principato del Liechtenstein, si sono impegnati a introdurre il nuovo standard dell'OCSE sulla trasparenza e lo scambio di informazioni in materia fiscale, il cosiddetto «Scambio automatico di informazioni» (SAI). Lo standard OCSE per il SAI è strutturato come standard globale. I Paesi membri del G20, l'OCSE nonché altri Stati importanti si sono impegnati a scambiarsi in un prossimo futuro, in base al SAI, tutte le informazioni sui conti bancari rilevanti atte a garantire la tassazione. Con l'aiuto dello standard globale relativo al SAI si mira ad impedire l'evasione fiscale transnazionale.

L'attuazione globale di uno standard unitario ha lo scopo di impedire l'accumularsi di modelli diversi che potrebbero comportare requisiti contraddittori e incertezza per gli interessati. Al fine di garantire le stesse condizioni di concorrenza, gli istituti finanziari devono applicare capillarmente le stesse regole (per es. nell'identificazione delle persone soggette alla notifica). Questa parità di trattamento si rispecchia anche nel fatto che lo standard OCSE prevede sostanzialmente la reciprocità, ossia tutti i Paesi partecipanti al SAI raccolgono e scambiano reciprocamente le informazioni in base alle stesse norme.

Altri elementi centrali dello standard globale sono il rispetto del principio di specialità, vale a dire le informazioni non possono essere usate per scopi diversi da quelli (fiscali)

previsti. È prestabilito inoltre che adeguate regole garantiscono una sufficiente protezione giuridica e tecnica dei dati.

Con la ratifica della Convenzione sulla mutua assistenza amministrativa del 2016, il Liechtenstein ha posto le basi per l'attuazione del SAI mediante un accordo multilaterale. Nell'ambito del SAI, gli istituti finanziari dei Paesi che, in virtù di un accordo bilaterale o multilaterale hanno acconsentito all'applicazione del SAI insieme ad altri Paesi (cosiddetti Stati partner SAI), sono obbligati a fornire alle proprie autorità fiscali nazionali informazioni sui propri clienti esteri e sui rispettivi conti bancari. Tali informazioni vengono quindi scambiate con le autorità fiscali di altri Paesi. Per il Liechtenstein ai fini del SAI sono state prese in considerazione per la prima volta le informazioni finanziarie relative all'anno fiscale 2016. Il primo scambio automatico effettivo di dati soggetti alla dichiarazione è avvenuto nel 2017.

Con il recepimento della revisione del Common Reporting Standard (Addendum CRS) nel diritto nazionale a decorrere dal 1° gennaio 2026 è stato ampliato il volume dei dati da scambiare a partire dal 2027, ovvero dall'anno fiscale 2026.


## 2 Come funziona il SAI

Nell'ambito del SAI, gli istituti finanziari dei Paesi che, in virtù di un accordo bilaterale o multilaterale hanno acconsentito all'applicazione del SAI insieme ad altri Paesi (cosiddetti Stati partner SAI), sono obbligati a fornire<sup>1</sup> alle proprie autorità fiscali nazionali informazioni su clienti con residenza fiscale nei rispettivi Stati partner SAI e sui loro conti bancari. Dopo aver ricevuto questi dati, l'autorità fiscale nazionale scambierà queste informazioni con le autorità fiscali di altri Stati partner SAI. In questo modo le autorità fiscali estere ricevono informazioni che consentiranno loro di controllare e verificare l'adempimento dell'obbligo fiscale anche da parte dei contribuenti che detengono valori patrimoniali al di fuori dei propri confini nazionali.

Graficamente le modalità di funzionamento del SAI per i valori patrimoniali depositati in Liechtenstein possono essere riassunte come segue:

---

<sup>1</sup> Nel caso di più Stati di residenza fiscale, a partire dal 2026 le cosiddette «tie-breaker rules» previste dalla convenzione per evitare le doppie imposizioni non potranno più essere utilizzate ai fini della determinazione della residenza fiscale; dovranno essere indicati tutti gli Stati di residenza fiscale.



Contrariamente a quanto previsto in altri modelli, nel SAI la responsabilità dell'osservanza di tutte le normative rilevanti in materia di obbligo fiscale personale resta del contribuente stesso o, per quanto riguarda il prelievo fiscale, esclusivamente delle autorità fiscali dello Stato di residenza del contribuente. Né lo Stato estero né gli istituti finanziari sono obbligati a stabilire o addirittura a prelevare imposte.

#### Chi è interessato dal SAI e quali obblighi sussistono?

Nell'ambito del SAI gli istituti finanziari del Liechtenstein sono tenuti a comunicare informazioni sui clienti che hanno la residenza fiscale in un altro Stato partner SAI. I conti soggetti alla dichiarazione comprendono i conti di persone fisiche e di entità giuridiche, a prescindere dalla loro organizzazione giuridica (inclusi trust e fondazioni non considerati istituti finanziari), in più lo standard comprende anche l'obbligo della verifica delle cosiddette entità giuridiche passive e la comunicazione di persone fisiche che esercitano un controllo su dette entità giuridiche. Nella misura in cui le entità giuridiche si qualificano come istituto finanziario, esse devono ottemperare ai corrispondenti obblighi di comunicazione sotto la propria responsabilità.

#### Il Liechtenstein con quali Paesi scambia i dati?

Il 28 ottobre 2015 il Liechtenstein e la Commissione dell'UE hanno firmato un accordo, entrato in vigore il 1° gennaio 2016, sullo scambio automatico di informazioni relative a conti bancari finalizzato a promuovere la compliance fiscale internazionale. Nel 2017 il Liechtenstein ha scambiato quindi per la prima volta automaticamente dati relativi all'anno fiscale 2016 con i 28 Stati membri dell'UE<sup>2</sup> (eccezione: con l'Austria lo scambio

<sup>2</sup> Nota: a seguito dell'uscita del Regno Unito, dal 1° febbraio 2020 l'UE conta soltanto 27 Stati membri.

di dati relativi all'anno fiscale 2017, a decorrere dal 1° gennaio 2017, è avvenuto solo nel 2018).

La base per lo scambio con altri Paesi è costituita dalla Convenzione sulla mutua assistenza amministrativa in materia fiscale (MAC) e dall'Accordo multilaterale tra autorità competenti concernente lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari (MCAA). Ciò significa che, nell'ambito del SAI, gli istituti finanziari dei Paesi che, in virtù di un accordo bilaterale o multilaterale hanno acconsentito all'applicazione del SAI insieme ad altri Paesi (cosiddetti Stati partner SAI), sono obbligati a fornire alle proprie autorità fiscali nazionali informazioni sui propri clienti esteri e sui rispettivi conti bancari.

### **3 Elenco degli Stati partner SAI del Liechtenstein:**

Un elenco definitivo degli Stati partner SAI del Liechtenstein è riportato nell'ordinanza SAI del Liechtenstein (solo in lingua tedesca).

Di seguito troverete l'elenco aggiornato degli Stati partner SAI secondo l'ordinanza SAI del Liechtenstein valida dal 1° gennaio 2026 e alcune spiegazioni pertinenti.

**Differenza tra anno di applicabilità e primo periodo di rendicontazione**

L'anno di applicabilità indica l'anno a partire dal quale si applica il SAI tra il Liechtenstein e il rispettivo Stato partner. Il primo periodo di rendicontazione, invece, indica l'anno per il quale l'amministrazione fiscale del Liechtenstein ha scambiato per la prima volta i dati con il corrispondente Stato partner. Di norma, l'anno di applicabilità corrisponde all'anno del primo periodo di rendicontazione. Tuttavia, possono esserci delle discrepanze (ad esempio, l'effettivo scambio di dati avviene dopo l'anno di applicabilità). Questi scostamenti sono indicati nell'ordinanza SAI mediante note a piè di pagina.

**Differenza tra Stati partecipanti e non partecipanti**

Secondo le linee guida del Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes dell'OCSE, possono essere considerati Stati partecipanti solo quelli in cui l'MCAA è efficace come base giuridica del SAI. Gli Stati partner nei quali ciò non avviene sono considerati Stati non partecipanti. Di conseguenza, le entità d'investimento con sede in uno Stato non partecipante sono considerate NFE passive<sup>3</sup> ai sensi dell'art. 2 comma 1 n. 10 lett. b della legge SAI. Pertanto, le persone che controllano tali entità giuridiche devono essere identificate e, se necessario, segnalate dalle istituzioni finanziarie del Liechtenstein che effettuano le segnalazioni.

---

<sup>3</sup> Si veda l'art. 2 comma 1 n. 3 lett. b della legge SAI del Liechtenstein.

Differenza tra Stati partner reciproci e non reciproci  
Uno Stato partner reciproco trasmette e riceve dati nell'ambito del SAI. Nel quadro del SAI, gli Stati partecipanti possono dichiararsi «giurisdizioni (Stati partner) non reciproche». Ciò significa che forniranno dati ai propri Stati partner nell'ambito del SAI, ma hanno rinunciato a ricevere informazioni. Quindi, il Liechtenstein non effettuerà comunicazioni SAI a tali «giurisdizioni non reciproche».

Facciamo presente che l'elenco degli Stati partner SAI del Liechtenstein può essere costantemente ampliato.

Stati partner SAI ai sensi dell'ordinanza SAI con decorrenza dal 1º gennaio 2026.

Stati partner	Sigla	Anno di applicabilità	1º periodo di rendicontazione	Permanente non reciproco <sup>4</sup>	Partecipante <sup>5</sup>
Albania	AL	2020	2020	No	Sì
Andorra	AD	2017	2017	No	Sì
Anguilla	AI	2017	-	Sì	Sì
Antigua e Barbuda	AG	2019	2020	No	Sì
Arabia Saudita	SA	2018	2018	No	Sì
Argentina	AR	2017	2017	No	Sì
Armenia	AM	2026	2026	No	Sì
Aruba	AW	2018	2018	No	Sì
Australia <sup>6</sup>	AU	2018	2018	No	Sì
Austria <sup>7</sup>	AT	2016	2017	No	Sì
Azerbaigian	AZ	2019	2019	No	Sì
Bahamas	BS	2019	-	Sì	Sì
Bahrain	BH	2019	-	Sì	Sì
Barbados	BB	2018	2023	No	Sì
Belgio	BE	2016	2016	No	Sì
Belize	BZ	2017	2017	No	Sì
Bermuda	BM	2017	-	Sì	Sì
Bonaire <sup>8</sup> (BQ)	NL	2018	2018	No	Sì
Brasile	BR	2018	2018	No	Sì
Brunei Darussalam	BN	2019	2020	No	Sì
Bulgaria	BG	2016	2016	No	Sì
Canada	CA	2017	2017	No	Sì
Cile	CL	2017	2017	No	Sì
Cina	CN	2017	2017	No	Sì
Cipro	CY	2016	2016	No	Sì
Croazia	HR	2016	2016	No	Sì
Columbia	CO	2018	2018	No	Sì
Corea del Sud	KR	2017	2017	No	Sì
Costa Rica	CR	2018	2018	No	Sì
Curaçao	CW	2018	2018	No	Sì
Danimarca (eccetto la Groenlandia e le Isole Faroe)	DK	2016	2016	No	Sì

<sup>4</sup> Sì = Stato partner non reciproco permanente; No = Stato partner reciproco.

<sup>5</sup> Sì = Stato partner partecipante; No = Stato partner non partecipante.

<sup>6</sup> A causa del cambiamento del periodo d'imposta in Australia, l'amministrazione fiscale del Liechtenstein e l'autorità competente dell'Australia hanno concordato di scambiarsi i dati SAI per la prima volta a settembre 2019 per il periodo di riferimento 2018 e non, come inizialmente previsto, già a settembre 2018 per il periodo di riferimento 2017.

<sup>7</sup> Nel caso dell'Austria, il primo periodo di rendicontazione rilevante è il 2017. Non sono stati trasmessi dati all'amministrazione fiscale del Liechtenstein per il periodo di rendicontazione 2016.

<sup>8</sup> I territori d'oltremare olandesi di Bonaire, Saba e Sint Eustatius sono indicati con la sigla NL.

Stati partner	Sigla	Anno di applicabilità	1° periodo di rendicontazione	Permanente non reciproco <sup>4</sup>	Partecipante <sup>5</sup>
Dominica	DM	2019	2020	No	Sì
Ecuador	EC	2020	2020	No	Sì
Emirati Arabi Uniti	AE	2019	-	Sì	Sì
Estonia	EE	2016	2016	No	Sì
Finlandia (incl. Åland)	FI	2016	2016	No	Sì
Francia (incluse Guadalupe, Martinica, Guyana francese, Mayotte e La Réunion ed escluse Saint-Barthélemy e St. Martin)	FR	2016	2016	No	Sì
Georgia	GE	2024	2024	No	Sì
Germania	DE	2016	2016	No	Sì
Ghana	GH	2018	2018	No	Sì
Giamaica	JM	2022	2022	No	Sì
Giappone	JP	2017	2017	No	Sì
Gibilterra <sup>9</sup>	GI	2016	2016	No	Sì
Giordania	JO	2022	non prima del 2026	No	No
Gran Bretagna (eccetto Anguilla, Isole Vergini Britanniche, Isole Cayman, Gibilterra, Guernsey, Isola di Man, Jersey, Montserrat, Isole Turks e Caicos) <sup>10</sup>	GB	2016	2016	No	Sì
Grenada	GD	2019	2019	No	Sì
Grecia	GR	2016	2016	No	Sì
Groenlandia	GL	2017	2017	No	Sì
Guernsey	GG	2017	2017	No	Sì
Hong Kong (Cina)	HK	2019	2020	No	Sì
India	IN	2017	2017	No	Sì
Indonesia	ID	2018	2018	No	Sì
Irlanda	IE	2016	2016	No	Sì
Islanda	IS	2017	2017	No	Sì
Isole Cook	CK	2018	2018	No	Sì
Isola di Man	IM	2017	2017	No	Sì
Isole Cayman	KY	2017	-	Sì	Sì
Isole Faroe	FO	2017	2017	No	Sì
Isole Marshall	MH	2018	-	Sì	Sì
Isole Turks e Caicos	TC	2017	-	Sì	Sì
Isole Vergini Britanniche	VG	2017	-	Sì	Sì
Israele	IL	2018	2018	No	Sì
Italia	IT	2016	2016	No	Sì

<sup>9</sup> Lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari viene proseguito senza interruzioni sulla base del MAC e dell'MCAA dal 1° gennaio 2021.

<sup>10</sup> Lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari viene proseguito senza interruzioni sulla base del MAC e dell'MCAA dal 1° gennaio 2021.

Stati partner	Sigla	Anno di applicabilità	1° periodo di rendicontazione	Permanente non reciproco <sup>4</sup>	Partecipante <sup>5</sup>
Jersey	JE	2017	2017	No	Sì
Kazakistan	KZ	2020	2020	No	Sì
Kenya	KE	2021	2023	No	Sì
Kuwait <sup>11</sup>	KW	2018	-	Sì	Sì
Lettonia	LV	2016	2016	No	Sì
Libano	LB	2018	2018	No	Sì
Lussemburgo	LU	2016	2016	No	Sì
Lituania	LT	2016	2016	No	Sì
Macau (Cina)	MO	2019	2019	No	Sì
Malesia	MY	2017	2017	No	Sì
Maldivi	MV	2021	2023	No	Sì
Marocco	MA	2021	non prima del 2025	No	No
Malta	MT	2016	2016	No	Sì
Mauritius	MU	2017	2017	No	Sì
Messico	MX	2017	2017	No	Sì
Moldavia	MD	2024	2024	No	Sì
Monaco	MC	2017	2017	No	Sì
Montenegro	ME	2022	non prima del 2025	No	No
Montserrat	MS	2018	2018	No	Sì
Nauru	NR	2018	-	Sì	Sì
Nigeria	NG	2019	2019	No	Sì
Niue	NU	2018	non prima del 2025	No	No
Nuova Caledonia	NC	2021	2021	No	Sì
Nuova Zelanda	NZ	2017	2017	No	Sì
Norvegia	NO	2017	2017	No	Sì
Oman	OM	2020	2022	No	Sì
Paesi Bassi (escl. Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius, Sint Maarten)	NL	2016	2016	No	Sì
Pakistan	PK	2019	2019	No	Sì
Panama	PA	2019	2019	No	Sì
Perù	PE	2019	2019	No	Sì
Polonia	PL	2016	2016	No	Sì
Portogallo (incl. Madeira e Azzorre)	PT	2016	2016	No	Sì
Qatar <sup>12</sup>	QA	2019	2023	No	Sì
Repubblica Ceca	CZ	2016	2016	No	Sì
Romania	RO	2016	2016	No	Sì

<sup>11</sup> Il Kuwait è stato originariamente considerato uno Stato partner a partire dal periodo di rendicontazione 2017. A causa di ritardi nell'attuazione, lo status di Stato partner SAI è stato adeguato al 2018 nel 2020.

<sup>12</sup> Nel caso del Qatar, il 2023 è il primo periodo di rendicontazione, visto che il Paese era precedentemente considerato uno Stato partner non reciproco.

Stati partner	Sigla	Anno di applicabilità	1° periodo di rendicontazione	Permanente non reciproco <sup>4</sup>	Partecipante <sup>5</sup>
Ruanda	RW	2025	2025	No	Sì
Russia	RU	2018	2018	No	Sì
Saba (BQ) <sup>5</sup>	NL	2018	2018	No	Sì
Saint Kitts e Nevis	KN	2018	2018	No	Sì
Saint Lucia	LC	2018	2018	No	Sì
Saint Vincent e Grenadine	VC	2017	2017	No	Sì
Samoa	WS	2018	2018	No	Sì
San Marino	SM	2017	2017	No	Sì
Seychelles	SC	2017	2017	No	Sì
Singapore	SG	2018	2018	No	Sì
Sint Eustatius (BQ) <sup>5</sup>	NL	2018	2018	No	Sì
Sint Maarten	SX	2018	2018	No	Sì
Slovacchia	SK	2016	2016	No	Sì
Slovenia	SI	2016	2016	No	Sì
Spagna (incl. Isole Canarie)	ES	2016	2016	No	Sì
Sudafrica	ZA	2017	2017	No	Sì
Svezia	SE	2016	2016	No	Sì
Svizzera	CH	2018	2018	No	Sì
Thailandia	TH	2022	2023	No	Sì
Trinidad e Tobago	TT	2019	non prima del 2026	No	Si
Tunisia	TN	2025	2025	No	No
Turchia	TR	2019	2019	No	Sì
Ucraina	UA	2022	2024	No	Si
Uganda	UG	2022	2024	No	Sì
Ungheria	HU	2016	2016	No	Sì
Uruguay	UY	2018	2018	No	Sì
Vanuatu	VU	2019	2019	No	Sì

### Quali dati vengono scambiati nell'ambito del SAI?

Basandosi sullo standard OCSE, gli istituti finanziari sono tenuti a comunicare annualmente le seguenti informazioni alle autorità fiscali nazionali:

- ↗ nome, indirizzo, Stato/i di residenza fiscale, numero/-i d'identificazione fiscale, data di nascita (per le persone fisiche) nonché la presenza di un'autocertificazione valida di ogni persona soggetta all'obbligo di dichiarazione che è intestataria del conto, e nel caso di soggetto giuridico intestatario del conto, nome, indirizzo, Stato/i di residenza fiscale, numero/-i d'identificazione fiscale del soggetto giuridico e la presenza di un'autocertificazione valida, nonché nome, indirizzo, Stato/i di residenza fiscale, numero/-i d'identificazione fiscale, data di nascita, ruolo e la presenza di un'autocertificazione valida di ogni persona controllante soggetta all'obbligo di dichiarazione;
- ↗ numero di conto, indicazione se si tratta di un nuovo conto o di un conto preesistente, indicazione se si tratta di un conto congiunto (incluso il numero di intestatari del conto), tipo di conto nonché nome e (eventualmente) il numero d'identificazione dell'istituto finanziario dichiarante;
- ↗ reddito lordo complessivo di dividendi, interessi e altri redditi realizzati con i valori patrimoniali disponibili, provento lordo complessivo da vendita o riscatto di valori patrimoniali per il periodo oggetto di comunicazione e saldo o valore totale del conto/del deposito al termine del rispettivo periodo soggetto alla dichiarazione.

Per quanto concerne le informazioni finanziarie da notificare, vi invitiamo a tenere presente che, nei casi in cui più persone fisiche siano titolari di un conto congiunto o siano presenti più persone controllanti di un «passive NFE», è obbligatorio comunicare sempre la totalità delle informazioni finanziarie per ogni persona soggetta alla dichiarazione e non è possibile considerare eventuali quote di partecipazione. Segnaliamo inoltre che, in sede di dichiarazione di un soggetto controllante, saranno trasmessi all'Amministrazione delle contribuzioni FL, a titolo integrativo, nome, indirizzo, Stato(i) di residenza, numero(i) d'identificazione fiscale e la presenza di un'autocertificazione valida del relativo soggetto giuridico. Questi dati saranno poi comunicati allo Stato di residenza fiscale del soggetto controllante.

Va osservato inoltre che le informazioni acquisite e notificate possono divergere dalle informazioni rilevanti a livello fiscale di una persona oggetto di comunicazione.

### Per quali fini vengono utilizzate le informazioni soggette allo scambio e i dati vengono trattati in modo confidenziale?

Secondo l'OCSE, lo scambio di dati tra Stati partner SAI deve garantire l'adempimento degli obblighi fiscali da parte della persona soggetta alla dichiarazione nei rispettivi stati di residenza fiscale anche per quanto concerne tutti i valori patrimoniali detenuti presso banche estere e i redditi che ne derivano.

Tutte le informazioni oggetto di scambio ricevute dall'autorità competente di uno Stato partner vanno trattate in modo tanto confidenziale quanto le informazioni procurate ai sensi del diritto nazionale di questo Stato partner. Pertanto, in linea generale, le

informazioni trasmesse possono essere divulgare soltanto a persone o autorità (compresi i tribunali e le autorità amministrative) che si occupano dell'accertamento o della riscossione delle imposte di uno Stato partner o dell'esecuzione o perseguitamento penale oppure della decisione circa i rimedi giuridici inerenti a tali imposte, o che si occupano della vigilanza su tali persone o autorità. Dette persone o autorità possono utilizzare le informazioni scambiate solo per questi scopi. La rivelazione delle informazioni scambiate nell'ambito di un procedimento legale o di una risoluzione del tribunale è lecita.

In deroga a quanto sopra, uno Stato può utilizzare le informazioni oggetto di scambio per altri scopi se, ai sensi del diritto dello Stato e del diritto del Liechtenstein, tali informazioni possono essere utilizzate per altri scopi e se l'amministrazione fiscale del Liechtenstein acconsente a tale altro utilizzo.

L'inoltro delle informazioni oggetto di scambio a Stati terzi non è ammesso.

## 4 Ulteriori informazioni

Quali diritti spettano a una persona soggetta alla dichiarazione?

Ai sensi della legge sullo scambio automatico delle informazioni del Liechtenstein (LSAI) e della legge sulla protezione dei dati del Liechtenstein (DSG), alle persone soggette alla dichiarazione spettano in particolare il diritto d'informazione come pure il diritto alla rettifica e alla cancellazione di dati erronei.

**Diritto d'informazione**

Le persone soggette alla dichiarazione e le entità giuridiche che sono titolari del conto possono far valere nei confronti dell'istituto finanziario del Liechtenstein tenuto alla comunicazione il diritto d'informazione secondo la DSG concernente i dati da scambiare. L'istituto finanziario del Liechtenstein soggetto alla dichiarazione deve comunicare alla persona interessata tutti i dati disponibili che la riguardano, compresi i dati disponibili relativi alla provenienza dei dati, lo scopo ed eventualmente le basi giuridiche del trattamento nonché le categorie dei dati personali trattati, i soggetti partecipanti alla raccolta dei dati e il destinatario degli stessi. In genere le informazioni vengono fornite per iscritto, sotto forma di un documento stampato o fotocopiato.

Secondo l'art. 12 della LSAI, le persone soggette alla dichiarazione e le entità giuridiche che sono titolari del conto possono far valere il loro diritto ai sensi della legislazione sulla protezione dei dati e delle disposizioni speciali della legge AIA per quanto riguarda le informazioni da scambiare che vengono elaborate dagli istituti finanziari del Liechtenstein che effettuano la notifica o dall'amministrazione fiscale.

**Diritto alla rettifica e alla cancellazione di dati da scambiare erronei**

Una persona soggetta all'obbligo di dichiarazione e una persona giuridica titolare del conto può chiedere per iscritto all'istituto finanziario del Liechtenstein che effettua la dichiarazione e all'amministrazione fiscale di correggere o cancellare le informazioni errate da scambiare.

Questo diritto non ha limiti temporali.

Come informazioni necessarie sono considerate informazioni e documenti in base ai doveri di diligenza sanciti dalla legge sull'obbligo di diligenza del Liechtenstein (SPG), o altre prove documentali<sup>13</sup> seguenti:

- ↗ nome, indirizzo, stato/i di residenza, numero o i numeri di identificazione fiscale nonché data di nascita della persona fisica soggetta alla dichiarazione che è titolare del conto;
- ↗ nel caso di un'entità giuridica che è titolare del conto, nome, indirizzo, stato/i di residenza fiscale e numero o numeri di identificazione fiscale dell'entità giuridica nonché nome, indirizzo, stato/i di residenza fiscale, numero o numeri di identificazione fiscale e data di nascita di ogni persona controllante soggetta alla dichiarazione.

Qualora una rettifica o cancellazione dei dati (consentita) da parte dell'interessato avvenga o sia ammessa solo dopo la trasmissione, l'istituto finanziario tenuto alla dichiarazione deve in ogni caso effettuare una rettifica successiva (dichiarazione).

Se una persona soggetta alla dichiarazione o il titolare del conto esercita il suo diritto di rettifica, senza però riuscire ad accordarsi con l'istituto finanziario del Liechtenstein tenuto alla comunicazione, quest'ultimo è obbligato a trasmettere le informazioni all'Amministrazione delle contribuzioni del Liechtenstein solo in caso di azione legale o procedura d'urgenza (misura cautelare) volta alla tutela della vita privata delle persone e soltanto dopo che la sentenza concernente la correttezza delle informazioni da scambiare sarà passata in giudicato.

Se non viene emanato alcun provvedimento d'urgenza, si dà per scontata la correttezza dei dati oggetto di scambio e, conf. all'art. 9 cpv. 7 LSAI, queste vanno trasmesse all'Amministrazione delle contribuzioni del Liechtenstein entro i sei mesi successivi al termine del rispettivo anno civile e da questa inoltrate all'autorità competente dello Stato partner in conf. all'art. 14 LSAI.

Se una persona soggetta alla dichiarazione o il titolare del conto esercita il suo diritto di rettifica o di cancellazione, senza però giungere a un accordo con l'Amministrazione delle contribuzioni del Liechtenstein, la stessa è tenuta a trasmettere le informazioni allo Stato partner solo in caso di azione legale o procedura d'urgenza (misura cautelare) volta alla tutela della vita privata delle persone, e soltanto dopo che la sentenza riguardo alla correttezza delle informazioni da scambiare sarà passata in giudicato.

Se non viene emanato alcun provvedimento d'urgenza, si dà per scontata la correttezza dei dati oggetto di scambio e, conf. all'art. 14 LSAI, queste vanno trasmesse alle autorità

---

<sup>13</sup> Per altre prove documentali s'intendono in particolare i documenti seguenti:

- a) un certificato di residenza rilasciato da un ente pubblico autorizzato dello Stato in questione;
- b) un documento d'identità valido rilasciato da un ente pubblico autorizzato contenente il nome della persona fisica e che viene comunemente utilizzato ai fini identificativi;
- c) la documentazione ufficiale rilasciata da un ente pubblico autorizzato, contenente la denominazione dell'entità giuridica nonché l'indirizzo della sua sede principale nello Stato in cui dichiara di essere residente, oppure lo Stato in cui l'entità giuridica è stata legalmente costituita;
- d) un bilancio sottoposto a revisione, un'informativa commerciale di terzi, un'istanza di fallimento o una relazione dell'autorità di regolamentazione del mercato mobiliare.

competenti del rispettivo Stato partner entro i termini previsti nella convenzione applicabile.

Non sussiste invece alcun diritto alla verifica della legittimità dell'inoltro delle informazioni all'estero o alla richiesta di blocco di un inoltro illecito nonché di distruzione di dati elaborati senza un'adeguata base giuridica.

## 5 Links esterni utili

- ↗ [L'amministrazione fiscale del Liechtenstein](#)
- ↗ [La legge SAI](#)
- ↗ [L'ordinanza SAI](#)
- ↗ [La legge sulla protezione dei dati](#)
- ↗ [OECD – Automatic Exchange of Information](#)

La presente scheda informativa e il suo contenuto hanno carattere puramente informativo e non vincolante e non costituiscono consulenza legale o fiscale. Per questo motivo, e per ulteriori informazioni, vi consigliamo di contattare un consulente fiscale/giuridico qualificato.

Una responsabilità o garanzia per l'attualità, la correttezza e la completezza delle informazioni fornite non può essere assunta.

I link a siti web di terzi sono forniti esclusivamente a scopo informativo. L'Associazione bancaria del Liechtenstein non è responsabile per la completezza o la correttezza del contenuto o per qualsiasi altra questione relativa al sito esterno. Non ha alcun controllo su questi siti, che non possono essere soggetti alle stesse politiche di privacy, sicurezza o di accesso.

L'Associazione bancaria del Liechtenstein si riserva il diritto di apportare modifiche o integrazioni alle informazioni fornite in qualsiasi momento e senza preavviso.